



Prot. n. 738

Arezzo, 03.06.2010

Al  
Comune di Castelfranco di Sopra  
Ufficio Tecnico e Urbanistico  
P.za Vittorio Emanuele, 30

52020 CASTELFRANCO DI SOPRA

c.a. Arch. Marco Novedrati

Gent.mo Architetto,

con riferimento alla sua prot. n. 1955 del 22.03.2010, come precisato nella nostra prot. n. 555 del 15.04.2010, abbiamo acquisito specifico parere legale.

A tale proposito, l'art. 1 della legge n. 662/96, derogando al rigido regime delle incompatibilità di cui al DPR 3/1957, ha previsto espressamente che, ai dipendenti pubblici in regime di tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentito svolgere una ulteriore attività lavorativa, subordinata o autonoma, anche di natura professionale che non sia in contrasto con gli interessi della P.A. di appartenenza.

In tale ipotesi, a richiesta del pubblico dipendente, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla relativa domanda nella quale dovrà essere indicata l'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che verrà svolta. In ogni caso, tuttavia, recita l'art. 1, comma 58: "la trasformazione non può comunque essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'Amministrazione Pubblica".

E' rimasto dunque fermo il generale divieto di cumulo degli impieghi pubblici di cui al richiamato T.U. degli Impiegati Civili dello Stato DPR 3/1957.

In altri termini, pur essendo venuta meno la generale impossibilità, per un dipendente pubblico, di prestare diverse ed ulteriori attività lavorative, rimane assoluto il divieto di assumere contemporaneamente due incarichi pubblici.

La legge ed il regolamento istitutivi dell'Ordinamento Professionale (L. 1395/1923) prevedono all'art. 62 che : " gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle Province o dei Comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli".

E' quindi un dovere deontologico dell'ingegnere quello di evitare di incorrere in casi di incompatibilità.

Tanto precisato, affinché l'Ordine possa verificare se sussiste o meno un'ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto di interesse tra l'attività espletata da un proprio iscritto, dipendente part time della Comunità Montana e l'ulteriore attività progettuale svolta dal medesimo, su incarico di privati, in regime di libera professione, è preliminare conoscere il tipo di ruolo e/o funzione ricoperto da detto tecnico presso l'Ente pubblico, nonché, nell'ipotesi di rapporto full time, la tipologia di incarico conferito ed il contenuto della speciale autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza.

Acquisite tali informazioni e/o documenti, ove risultasse che l'ufficio che ricopre il soggetto interessato è tale da creare una delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sopra descritte, allora l'Ordine potrà intervenire esercitando il proprio potere disciplinare.

Non sussiste un divieto normativo ad esercitare la libera professione nello stesso ambito territoriale dell'Amministrazione di appartenenza, salvo la limitazione prevista espressamente all'art.90 del Codice degli appalti.

L'esercizio congiunto del lavoro di dipendente pubblico part time e della libera professione nella stessa area territoriale dell'Ente potrebbe semmai comportare l'insorgenza di ipotesi di conflitto di interesse, da ponderare caso per caso, ai fini disciplinari.

In virtù di quanto sopra, nello spirito di collaborazione che questo Consiglio intende avere con tutte le amministrazioni, restiamo in attesa di sue specifiche indicazioni che consentano a questo Consiglio di entrare con le proprie prerogative nel merito delle questioni da lei poste.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Giovanni Cardinale)